



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

| | |
|--------------------------|------------------|
| LUIGI ALESSANDRO SCARANO | Presidente |
| PASQUALE GIANNITI | Consigliere |
| ANTONELLA PELLECCCHIA | Consigliere-Rel. |
| ANNA MOSCARINI | Consigliere |
| MARILENA GORGONI | Consigliere |

Oggetto:

| |
|--------------|
| POLIZZA |
| FIDEIUSSORIA |
| FIDEIUSSIONE |

Ud.03/04/2023 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22593/2019 R.G. proposto da:
Cattolica di Assicurazione Società Coop arl, quale società
incorporante la Fata Assicurazioni Danni spa per atto di fusione, in
persona del procuratore, elettivamente domiciliata in

che la rappresenta e difende;

-ricorrente-

contro

Vita di Carmelo Sas, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

che la rappresenta e difende;

-controricorrente-



Nonché contro

Ministero dello Sviluppo Economico;

- intimato -

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3441/2019 depositata il 22/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCIA.

Rilevato che:

1. Con decreto ingiuntivo n. 18303/2008 il Tribunale di Roma intimò alla Vita di Carmelo S.a.s. il pagamento in favore della ricorrente Fata Assicurazioni Danni S.p.a. della somma di euro 46.199,00, corrisposta al Ministero dello Sviluppo Economico a seguito di escussione della garanzia fideiussoria a prima richiesta, n. 166-09-6014764, rilasciata alla Vita in relazione ad un finanziamento da quest'ultima ottenuto ai sensi della legge n. 488/1992.

Avverso tale decreto propose opposizione la Vita di Carmelo S.a.s., assumendo che nulla era dovuto al Ministero per il contratto di garanzia azionato nel procedimento monitorio e quindi che il credito vantato dall'opposta era infondato, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.

Si costituì la Fata Assicurazioni, eccependo l'infondatezza dell'opposizione ed evidenziando: i) di aver stipulato due contratti fideiussorii con la Vita di Carmelo S.a.s., in favore del Ministero, a garanzia di due distinti finanziamenti, n. 166-09-6014764 e n. 166-09-6014765; ii) di aver erroneamente indicato nel ricorso la polizza n. 166-09-6014764, anziché la n. 166-09-6014765, effettivamente escussa per euro 46.199,00. In subordine, propose domanda di condanna del Ministero alla



restituzione della somma versata, chiedendone l'autorizzazione alla chiamata in causa.

Il Ministero rimaneva contumace.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 21884/2012, dopo aver rilevato l'errore commesso dalla Fata Assicurazioni per aver azionato, in sede monitoria, un titolo diverso da quello sulla base del quale aveva compiuto il pagamento al Ministero, ha revocato il decreto n. 18303/2008 e accolto la domanda di regresso formulata dalla compagnia nei confronti della Vita di Carmelo S.a.s., con conseguente condanna di quest'ultima al rimborso di euro 46.199,00.

Secondo il giudice di primo grado, dagli atti di causa risultava pienamente dovuto e legittimo il pagamento effettuato dalla Fata Assicurazioni al Ministero, a seguito di escussione della fideiussione di cui polizza n. 166-09-6014765, per cui, a norma dell'art. 1950 c.c., la compagnia aveva diritto a rivalersi sulla garantita.

2. Avverso tale sentenza la Vita proponeva appello, dolendosi della violazione dell'art. 112 c.p.c. perché il Tribunale si era pronunciato su un titolo giuridico diverso da quello azionato dalla Fata Assicurazioni in sede monitoria.

La compagnia, costituendosi in giudizio, chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero e la conferma integrale della sentenza di primo grado.

Disposta la richiesta integrazione, si costituiva anche il Ministero deducendo il proprio difetto di interesse e chiedendo l'integrale rigetto dell'impugnativa.

La Corte d'appello di Roma con la sentenza n. 3441/2019, pubblicata in data 23 maggio 2019, accoglieva il gravame, dichiarando la nullità del capo di condanna della Vita di Carmelo S.a.s., perché il Tribunale era incorso nella violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo deciso su "un rapporto



giuridico del tutto distinto rispetto a quello azionato in sede di ricorso monitorio”.

3. Avverso tale sentenza, la Cattolica Assicurazioni Società Coop. a r.l., incorporante la Fata Assicurazioni Danni S.p.a., propone ora ricorso per cassazione con due motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la Vita di Carmelo S.a.s.

Considerato che:

4.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 633 e 645 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”.

Lamenta che la Corte d’appello ha ommesso di considerare che nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. la correzione del numero della polizza fideiussoria azionata in sede monitoria costituiva una emendatio libelli e, in quanto tale, il Tribunale decidendo su di essa non aveva violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

4.2. Con il secondo motivo censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della decisione della corte di merito per “omessa pronuncia su una domanda di merito che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.”.

Si duole che la Corte di appello non abbia deciso sulla domanda di condanna del Ministero riproposta in via subordinata dalla Fata Assicurazioni ex art. 346 c.p.c.

5.1. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connesso, sono infondati.

Come le Sezioni Unite di questa Corte, dirimendo il contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità, hanno avuto modo di affermare, la modificazione della domanda ammessa a norma dell’art. 183 c.p.c., può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima sul piano oggettivo (*petitum* e *causa petendi*), sempre che la domanda così modificata risulti in



ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, in quanto attinente alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali (v. Cass. civ., Sez. Unite, 15/06/2015, n. 12310).

Si è altresì precisato che la *emendatio libelli* è ammissibile anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dove "il convenuto, in qualità di attore in senso sostanziale, può modificare la domanda avanzata nella fase monitoria, proponendo una domanda nuova e diversa da quella posta a fondamento del decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo, e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, la possibilità di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 cod. proc. civ. (cfr.) (Cass., Sez. I, Ord., 2/03/2023, n. 6300; Cass., 24/3/2022, n. 9633).

Ebbene nella specie la modifica del titolo del diritto di credito indicato in sede di ricorso per decreto ingiuntivo integra una non consentita mutatio libelli, dovendo essere considerata domanda 'nuova'.

In base alla documentazione depositata dalle parti nel corso del giudizio di primo grado il giudice dell'appello ha infatti ha motivatamente ritenuto che il Tribunale abbia pronunciato su un rapporto giuridico diverso da quello azionato in sede monitoria (cfr.



pag. 5 e 6 sentenza impugnata), e che al Tribunale fosse precluso l'esame della polizza fideiussoria n. 166-09-6014765, indicata in comparsa di costituzione dalla compagnia, atteso che la pretesa azionata nel giudizio di opposizione divergeva da quella fatta valere in sede monitoria, attenendo ad una diversa situazione giuridica.

6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente Vita di Carmelo S.a.s., che liquida in complessivi euro 5.800,00 di cui euro 5.600,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in data 3 aprile 2023.

Il Presidente

LUIGI ALESSANDRO SCARANO

